

SOCOMEK Elettrotecnica Srl
Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Società
Socomec S.A.S. C.F. 97165560158
20098 S. GIULIANO MILANESE (MI) Via Nino Bixio, 11
Telefono 02.98.49.821 - Telefax 02.98.24.33.10
E-mail: info.scp.it@socomec.com - <http://www.socomec.com>

Cap. Euro 39.000,00 - C.C.I.A.A. Milano 895396 - RTG Milano 162251 - Vol. 3947 - Pag. 1
Codice Fiscale e Partita IVA IT02054790155

Pag. 1

Conferma	Li.	11/02/15	
Ordine n°.	448	Tipo	01 del 9/02/15
Vs.ordine n°.		del	9/02/15
Riferimento	0030		

Spettabile 003456 R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

Spedire a:

00000

Agente	:	08 SAEL (LAZIO)	
Pagamento	:	062 RIC. BANC. 60/90 GG. 5 MESE SUCC.	
Banca	:	INTESASANPAOLO	03069 14801
Spedizione a mezzo:	:	01 CORRIERE	
Imballo	:		
Resa	:	20 F.CO DA ADDEBITARE	
Vettore	:	021 BRT SPA TEL. 02/21303319	

RIGA	COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QTA' .ORD.	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	CONSEGNA
1	56010015	BASE PORTAFUSIBILE RM 32 1P 10,3X38	36	2,28	50,00	41,04	16/02/15
2	57010018	BASE PORTAFUSIBILE RM 32 TRIPOLARE 10,3 X 38 "Contributo Conai assolto ove dovuto" *****	16	7,96	50,00	63,68	16/02/15
Totale documento >						104,72	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali, modificabili in qualsiasi momento, si applicano ai prodotti commercializzati ed alle prestazioni di servizi forniti (d'ora in avanti denominati "LA FORNITURA") **SOCOMECELETTROTECNICA** (d'ora in avanti solo "SOCOMECE") ai suoi clienti professionali (d'ora in avanti denominati "IL CLIENTE").

Le presenti Condizioni Generali sono trasmesse o consegnate al CLIENTE per consentirgli di effettuare l'ordine. Pertanto l'effettuazione dell'ordine vale accettazione integrale e senza alcuna riserva da parte del CLIENTE delle presenti Condizioni Generali le quali prevalgono su qualsiasi altro documento del CLIENTE ed in particolare sulle proprie condizioni generali d'acquisto. Qualunque deroga alle presenti Condizioni Generali, indipendentemente dal momento in cui sia portata a conoscenza di SOCOMECE, sarà inopponibile a SOCOMECE salvo accettazione scritta. Le presenti Condizioni Generali possono essere emendate o integrate da condizioni particolari specificamente concordate tra le parti.

Art. 1 – GENERALE

La FORNITURA ha ad oggetto esclusivamente gli elementi specifici presenti nell'offerta di SOCOMECE.

Il prezzo ed i termini di consegna delle forniture diverse da quelle indicate nell'offerta di SOCOMECE sono concordati tra SOCOMECE ed il CLIENTE con accordi specifici. L'offerta di SOCOMECE è valida per la durata di 30 giorni a partire dalla sua emissione salvo sia diversamente precisato nell'offerta medesima. Il prezzo e le informazioni relativi alla FORNITURA indicati nei cataloghi, *dépliant* e tariffe sono a titolo meramente indicativo e SOCOMECE si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi modifica di disegno, forma, dimensione, peso o materiale senza che tali variazioni possano dar luogo a qualsiasi reclamo o riduzione di prezzo. In ragione dell'evoluzione delle norme e del materiale, le caratteristiche e i dati dimensionali determinati in qualsiasi documento trasmesso al CLIENTE non sono vincolanti nei confronti di SOCOMECE se non dopo conferma da parte dei suoi uffici competenti all'atto di accettazione.

Art. 2 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – RISERVATEZZA

SOCOMECE conserva l'integrale ed esclusiva proprietà di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi alla FORNITURA ovvero alla sua costruzione ivi compresi i diritti su software, tecnologia, know-how brevettato e non e su ogni documento trasmesso al CLIENTE (progetti, studi, documentazione, informative tecniche ecc.). Soltanto un diritto di utilizzo non esclusivo dei diritti sopra descritti potrà, all'occorrenza, essere concesso al CLIENTE. Il CLIENTE si obbliga sotto la propria responsabilità ad adottare ogni misura necessaria al fine di assicurare un trattamento riservato e per una durata illimitata di tutti i sopra citati elementi ed a restituire a prima richiesta ogni documento trasmesso da SOCOMECE, senza che ciò dia luogo ad alcun indennizzo o corrispettivo.

Art. 3 – ORDINI

Il contratto di vendita, anche in caso di preventivo accettato o di precedente offerta, non è definitivamente concluso fino all'espressa accettazione e da parte di SOCOMECE dell'ordine del CLIENTE e non acquista efficacia vincolante nei confronti SOCOMECE sino al ricevimento da parte di questa dell'acconto richiesto. Qualsiasi annullamento d'ordine da parte del CLIENTE deve essere notificato a SOCOMECE esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualunque sia il motivo dell'annullamento, SOCOMECE fatturerà al CLIENTE il 50% dell'ammontare dell'ordine se l'annullamento è notificato più di 30 giorni prima della data di consegna prevista mentre fatturerà al CLIENTE l'80% dell'ammontare dell'ordine se l'annullamento è notificato meno di 30 giorni prima di tale data.

La FORNITURA scelta dal Cliente in ragione delle sue condizioni di utilizzo, capacità e limiti di prestazione, è stata progettata esclusivamente per un uso commerciale ed industriale. Il CLIENTE – che con l'effettuazione dell'ordine riconosce di aver ricevuto da SOCOMECE i consigli e le informazioni necessarie sulle condizioni di utilizzo, le capacità ed i limiti di performance della FORNITURA – è da ritenersi responsabile della scelta della FORNITURA ordinata e, nella sua qualità di operatore professionale, del suo utilizzo sotto ogni forma e della sua eventuale integrazione con altri impianti. L'uso della FORNITURA in "applicazioni critiche" potrebbe richiedere l'adeguamento alle vigenti leggi e regolamentazioni, a specifiche norme locali ovvero l'adattamento alle raccomandazioni di SOCOMECE. In ogni caso, per tale uso, si consiglia il Cliente di contattare preventivamente SOCOMECE per ottenere conferma della capacità dei prodotti di rispettare i livelli richiesti quanto a sicurezza, prestazioni ed affidabilità.

L'espressione "applicazioni critiche" include in particolare i sistemi di mantenimento delle funzioni vitali, le applicazioni mediche, i trasporti commerciali, gli impianti nucleari o qualsiasi altra applicazione o sistema in cui il non funzionamento della FORNITURA possa causare grave danno a persone o cose"

Art. 4 – PREZZO

I prezzi sono indicati tasse escluse. I prezzi sono fissati in considerazione delle condizioni economiche esistenti alla data di pubblicazione del listino dei prezzi o alla data di emissione dell'offerta e sono pertanto suscettibili di revisione, senza preavviso, in funzione delle condizioni esistenti al momento della fattura della FORNITURA. Pertanto, la FORNITURA è fatturata al CLIENTE sulla base della tariffa in vigore nel giorno della consegna. SOCOMECE si riserva, in particolare, il diritto di indicizzare i prezzi in caso di rilevante fluttuazione della quotazione di alcuni metalli preziosi quali il rame, piombo e l'argento rispetto al loro valore di riferimento in vigore alla data di emissione dell'offerta.

Art. 5 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'ammontare minimo di fatturazione è pari ad € 150. L'offerta determina le condizioni di pagamento. In mancanza di tale determinazione, si applicano le seguenti condizioni: incasso definitivo del 30% del prezzo dell'ordine tasse escluse a mezzo di assegno circolare oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente indicato nella fattura al momento di effettuazione dell'ordine e, successivamente, incasso del saldo a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni dalla fattura. Nessuno sconto sarà concesso in caso di pagamento anticipato. Salvo diversa volontà manifestata per iscritto da SOCOMECE, in nessun caso il CLIENTE potrà opporre la compensazione del prezzo della FORNITURA con propri crediti vantati nei confronti di SOCOMECE. Qualsiasi pagamento non effettuato in contanti è da ritenersi soggetto alla clausola "salvo buon fine". I termini di pagamento non possono essere dilazionati né modificati per qualsiasi ragione, anche in caso di contenzioso. Gli incassi parziali saranno imputati alle vendite anteriori.

Art. 6 - RISERVA DI PROPRIETÀ

Per espressa convenzione, SOCOMECE si riserva la proprietà della FORNITURA fino all'integrale ed effettivo pagamento del prezzo quanto a capitale, interessi e spese. In mancanza di pagamento della fattura alla scadenza prevista, SOCOMECE potrà recuperare la FORNITURA e dichiarare, a propria discrezione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Gli acconti già versati saranno acquisiti definitivamente da SOCOMECE a titolo di corrispettivo per il godimento dei beni di cui il CLIENTE avrà beneficiato. Resta fermo che il passaggio dei rischi relativi alla FORNITURA avviene al momento della consegna come definita al successivo articolo 7. Fino all'integrale incasso delle somme, la FORNITURA non potrà essere rivenduta o trasferita senza il preventivo accordo di SOCOMECE e in cambio della cessione dei crediti nascenti dalla rivendita della FORNITURA in oggetto. Il CLIENTE è tenuto ad informare SOCOMECE nei più brevi termini in caso di sequestro cautelare o giudiziario, pignoramento, requisizione, confisca o di qualsiasi altra misura operata da terzi sulla FORNITURA che possa mettere in causa il diritto di proprietà di SOCOMECE.

Art. 7 – CONSEGNA E DEPOSITO

Le condizioni di consegna sono interpretate in conformità con gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale in vigore alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art 3. Salvo stipulazione contraria contenuta nell'ordine ed accettata da parte di SOCOMECE, la consegna della FORNITURA è effettuata Franco Fabbrica (Ex-Works) presso gli stabilimenti, le agenzie o i depositi di SOCOMECE, direttamente al CLIENTE ovvero con semplice avviso di messa a disposizione ovvero con consegna nei medesimi luoghi ad uno spedizioniere o ad un trasportatore indicato dal CLIENTE o, in mancanza di tale indicazione, scelto da SOCOMECE.

Se la FORNITURA è oggetto di ordine a scadenze ripartite o ripetitive, essa sarà messa a disposizione e ricevuta nei termini convenuti nell'atto di accettazione dell'ordine ed ogni scadenza sarà oggetto di fatturazione parziale.

Se la spedizione è ritardata per causa imputabile al CLIENTE o per qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà del CLIENTE, SOCOMECE può accettare di tenere in

SOCOMECELETTROTECNICA S.r.l.

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Socomec S.A. C.F. 97165560158

Via Nino Bixio 11- 20098 - San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02.98.49.821 Telefax 02.98.24.33.10

COD. Fisc. e Partita Iva 02054790155 - Cap Soc € 39.000,00 inter. vers. - C.C.I.A.A. Milano 895396 - RCT Milano 162251 Vol. 3947 - Pag. 1

magazzino la FORNITURA, dietro richiesta scritta del CLIENTE ed a spese e rischi esclusivi di quest'ultimo. SOCOMEC fatturerà una somma pari a 0,6% del prezzo tasse escluse della FORNITURA immagazzinata per ogni settimana e per frazioni di settimana di proroga eccedenti i 15 (quindici) giorni di calendario successivi alla data prevista per la consegna. La durata di deposito non potrà in nessun caso eccedere i 12 (dodici) mesi a partire dalla richiesta di proroga della consegna. Tali disposizioni non modificano alcuna delle obbligazioni di pagamento e non costituiscono alcuna novazione.

In funzione della durata di deposito, SOCOMEC potrà decidere di ricaricare le batterie della FORNITURA, ove questa ne fosse provvista, e fatturerà tale prestazione al CLIENTE unitamente a tutti i costi necessari per il ripristino delle condizioni della FORNITURA. Salvo dolo o colpa grave, SOCOMEC non assume alcuna responsabilità relativa alla FORNITURA durante il periodo di proroga della consegna ed è pertanto onere del CLIENTE sottoscrivere tutte le garanzie necessarie per assicurare la FORNITURA depositata presso SOCOMEC.

Art. 8 – TERMINE DI CONSEGNA

Il termine di consegna decorre dall'ultima delle seguenti date: quella dell'accettazione dell'ordine; quella di ricevimento da parte di SOCOMEC delle informazioni richieste al CLIENTE; quella dell'incasso dell'acconto; quella del ricevimento degli elementi della FORNITURA che il CLIENTE deve dare a SOCOMEC.

Salvo disposizioni contrarie, il termine di consegna è a titolo meramente indicativo. Un ritardo di consegna non può in nessun caso giustificare l'annullamento di un ordine.

SOCOMEC è liberata dal proprio obbligo di consegnare nel termine convenuto se il CLIENTE non ha rispettato le condizioni di pagamento oppure in presenza di un caso fortuito o di forza maggiore o di ogni altro evento indipendente dalla volontà di SOCOMEC quali, in particolare: sciopero, epidemia, stato di guerra, requisizione, incendio, inondazione, incidente industriale, eliminazione di componenti importanti in corso di fabbricazione, disordini nei trasporti o nelle reti informatiche, interruzione degli approvvigionamenti di materie prime o di fonti di energia e, più in generale, qualsiasi causa che comporti un arresto totale o parziale dell'attività di SOCOMEC o di quella dei suoi fornitori, subappaltatori o trasportatori. L'avveramento di uno degli eventi sopraindicati sarà notificato in tempo opportuno da SOCOMEC al CLIENTE il quale non potrà rivendicare la modifica delle condizioni di pagamento né l'annullamento dell'ordine né pretendere il versamento di alcuna indennità o penalità.

Art. 9 - IMBALLAGGIO – TRASPORTO

I prezzi sono calcolati per un materiale fornito in partenza fabbrica, non imballato. Tutti i costi di spedizione così come ogni altra operazione di trasporto, d'assicurazione, di dogana, di imballaggio, ecc., sono a carico del CLIENTE. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del CLIENTE e il trasferimento dei rischi relativi alle FORNITURE vendute avviene alla consegna come precisato al precedente articolo 7. È altresì onere del CLIENTE manifestare immediatamente le proprie riserve al trasportatore alla ricezione della merce e comunque denunciare eventuali perdite ed avarie della merce non immediatamente riconoscibili entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione. Sono salve le disposizioni applicabili ai trasporti internazionali.

Art. 10 – RITARDI E MANCATI PAGAMENTI

Sono assimilati al mancato pagamento di una fattura: la mancata accettazione e/o l'accettazione condizionata e/o il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno emessi dal CLIENTE; la compensazione non autorizzata; il pagamento parziale di una fattura; la sospensione o il differimento di un pagamento per qualsiasi ragione da parte del CLIENTE o il suo rifiuto di ricevere la FORNITURA.

Qualsiasi mancato pagamento comporta l'esigibilità immediata di tutte le somme dovute in virtù dell'ordine in oggetto e delle fatture non scadute, qualunque sia la modalità di pagamento concordato nonché la sospensione di tutti gli ordini in corso, senza che ciò rechi pregiudizio al diritto di SOCOMEC di ricorrere ad altri mezzi di tutela.

Ai sensi del D.lgs 2002 n. 231 ed in assenza di diversi accordi per iscritto, gli interessi moratori per i mancati pagamenti decorreranno a partire dal giorno seguente alla data di pagamento indicata nella fattura e senza previa messa in mora del CLIENTE. Il saggio degli interessi, è determinato, ai sensi dell'art. 5 del citato D.lgs 2002 n. 231, in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 10 punti percentuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno subito da SOCOMEC. È in ogni caso dovuto un minimo di € 50 per ogni ritardo. Inoltre, qualsiasi fattura rimasta inavvisa sarà maggiorata del 15% del suo ammontare netto a titolo di rimborso spese per il recupero del credito, salvo maggiori costi e spese di recupero.

SOCOMEC si riserva altresì il diritto, in caso di mancato pagamento:

- (a) di dichiarare risolta la vendita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile dopo 48 (quarantotto) ore dalla inutile messa in mora del CLIENTE. In tal caso il CLIENTE sarà tenuto a restituire immediatamente ed a proprie spese la FORNITURA consegnata in virtù della clausola di riserva di proprietà di cui al precedente articolo 6;
- (b) di fissare, un tetto massimo allo scoperto concesso al CLIENTE in funzione dei rischi incorsi e di prevedere nuovi termini di pagamento e/o di esigere la costituzione di nuove garanzie. Ciò accadrà in particolare nell'eventualità in cui SOCOMEC consideri che la modifica nella struttura giuridica, nell'amministrazione o nell'assetto societario del CLIENTE, se società o ente, ovvero nel caso di cessione, l'affitto, il pegno o il conferimento della propria azienda da parte del CLIENTE possano avere un effetto negativo sulla solvibilità del CLIENTE.

Art. 11 – RECLAMI E RESTITUZIONI DELLA FORNITURA

Salvo quanto previsto al successivo art. 12, il CLIENTE dispone, a pena di decadenza, di 3 giorni dal ricevimento della FORNITURA per denunciare a SOCOMEC qualsivoglia reclamo o riserva a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo altresì tutti i giustificativi dell'esistenza dei vizi riscontrati e precisando la destinazione e le condizioni d'uso cui è stata sottoposta la FORNITURA. Nessuna FORNITURA potrà essere restituita dopo il preventivo accordo scritto di SOCOMEC. Qualsiasi restituzione sarà effettuata sotto l'esclusiva responsabilità ed a carico del CLIENTE solo se il materiale è integro nel suo imballo di origine.

Art. 12 – GARANZIA

SOCOMEC garantisce la FORNITURA contro qualsiasi difetto di conformità o di vizio occulto realizzatosi nella progettazione o nella costruzione. La durata della garanzia è di 12 (dodici) mesi a partire dalla messa in servizio della FORNITURA ed in ogni caso non oltre i 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di consegna. La garanzia è acquisita dal CLIENTE soltanto a seguito del pagamento integrale del prezzo della FORNITURA.

La garanzia di SOCOMEC è strettamente limitata alla FORNITURA e non si estende all'impianto nel quale la FORNITURA sarà integrata né alla funzionalità ed alle prestazioni di tale impianto. Ad esclusiva discrezione di SOCOMEC, l'obbligazione di garanzia può avere quale conseguenza esclusiva la riparazione o la sostituzione a suo carico e nelle sue officine, di tutta o parte della FORNITURA riconosciuta come difettosa. Entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, il CLIENTE notificherà a SOCOMEC a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno la presenza dei vizi che lo stesso imputa alla FORNITURA e fornirà tutti i giustificativi dell'esistenza di tali vizi precisando altresì la destinazione e le condizioni d'uso cui è stata sottoposta la FORNITURA.

SOCOMEC si riserva il diritto di modificare la FORNITURA al fine di adempiere alla sua garanzia. La riparazione, la sostituzione o la modificazione di tutta o parte della FORNITURA durante il periodo di garanzia non possono avere per effetto di prolungare la durata della stessa. I componenti difettosi sostituiti gratuitamente sono messi a disposizione di SOCOMEC e ritornano in sua proprietà.

La garanzia è esclusa:

- (i) in caso di difetto o di vizio derivante dai materiali forniti dal CLIENTE ovvero di progettazione imposta da quest'ultimo;
- (ii) in caso di deterioramento o di incidente imputabile al trasporto o derivante da negligenza, difetto di installazione, custodia o manutenzione da parte del CLIENTE o di un terzo;
- (iii) in caso di utilizzo, di installazione o di deposito della FORNITURA in condizioni anormali o non conformi alle prescrizioni di SOCOMEC o alle regole dell'arte;
- (iv) nel caso il CLIENTE abbia compiuto o fatto compiere modifiche, regolazioni o riparazioni sulla FORNITURA senza il consenso espresso di SOCOMEC;
- (v) in caso di danni derivanti da caso fortuito, forza maggiore o da fatto doloso o colposo del CLIENTE o di un terzo.

SOCOMEC ELETTROTECNICA S.r.l.

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Socomec S.A. C.F. 97165560158

Via Nino Bixio 11- 20098 - San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02.98.49.821 Telefax 02.98.24.33.10

COD. Fisc. e Partita Iva 02054790155 - Cap Soc € 39.000,00 inter. vers. - C.C.I.A.A. Milano 895396 - RCT Milano 162251 Vol. 3947 - Pag. 1

La garanzia non copre la sostituzione o la riparazione di componenti resi necessari dalla normale usura della FORNITURA.

Art. 13 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità di SOCOMEC è strettamente limitata alle obbligazioni stipulate nelle presenti Condizioni Generali e, in ogni caso, ai danni materiali diretti e prevedibili, i quali in ogni caso non possono oltrepassare il prezzo della FORNITURA. Fatta eccezione per il dolo e la colpa grave di SOCOMEC e per i danni fisici alla persona, SOCOMEC non sarà tenuta a nessun altro risarcimento. Il CLIENTE non potrà in nessun caso chiedere a SOCOMEC la riparazione di danni indiretti dipendenti o meno dalla FORNITURA quali, ad esempio: il mancato guadagno; la perdita di produzione e/o di informazioni; un pregiudizio commerciale; la perdita di chance; tutti i pregiudizi pecuniari risultanti dalla privazione del godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio reso da una persona o da un bene mobile o immobile, dalla perdita di un beneficio ecc. Qualsiasi disposizione contraria pattuita dal CLIENTE con qualsiasi terzo acquirente o utilizzatore della FORNITURA sarà inopponibile a SOCOMEC. La presente limitazione di responsabilità costituisce un condizione essenziale e determinante della volontà di SOCOMEC di stipulare il contratto di vendita.

Art. 14 – TASSE E IMPOSTE

Il pagamento di qualsiasi imposta, tassa o diritto dovuto in applicazione della legislazione dello Stato italiano o di quella di altro Stato è sempre a carico del CLIENTE.

Art. 15 – ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI.

Il CLIENTE si obbliga al posto ed in luogo di SOCOMEC a rispettare qualsiasi disposizione regolamentare o di legge, nazionale o locale, presente e futura, in materia di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento degli impianti elettrici ed elettronici che compongono in tutto o in parte la FORNITURA; a tal fine il CLIENTE si farà carico dell'organizzazione e del finanziamento del ritiro e del trattamento dei rifiuti provenienti da tali impianti. Il CLIENTE si impegna altresì a trasferire tale obbligo ai suoi sub-acquirenti ed aventi causa fino all'utilizzatore finale della FORNITURA. Su richiesta del CLIENTE, SOCOMEC proporrà una soluzione di riacquisto della FORNITURA giunta a fine vita.

Art. 16 – DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Tutte le vendite concluse da SOCOMEC così come le presenti Condizioni Generali sono sottoposte al diritto italiano senza rinvio alle norme di diritto internazionale privato e ad esclusione dell'applicabilità della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980. Qualsiasi contenzioso nascente dalla conclusione, dall'esecuzione e dall'interpretazione dei contratti di vendita relativi alla FORNITURA e dalle presenti Condizioni Generali e per il quale non sia raggiunta una soluzione amichevole sarà di competenza esclusiva del foro di Milano (ITALIA).

Il CLIENTE dichiara di accettare tutte le Condizioni Generali di cui sopra e di aver preso conoscenza dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali da parte di SOCOMEC in conformità con l'art. 13 del D.lgs 196/2003.

(luogo e data)

(Timbro del CLIENTE e sottoscrizione e del legale rappresentante)

Il CLIENTE dichiara inoltre di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

- Art. 1 (GENERALE);**
- Art. 3 (ORDINI);**
- Art. 4 (PREZZO);**
- Art. 5 (CONDIZIONI DI PAGAMENTO);**
- Art. 6 (RISERVA DI PROPRIETÀ);**
- Art. 7 (CONSEGNA E DEPOSITO);**
- Art. 8 (TERMINE DI CONSEGNA);**
- Art. 10 (RITARDI E MANCATI PAGAMENTI);**
- Art. 11 (RECLAMI E RESTITUZIONI DELLA FORNITURA);**
- Art. 12 (GARANZIA);**
- Art. 13 (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ);**
- Art. 16 (DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE) .**

(luogo e data)

(Timbro del CLIENTE e sottoscrizione e del legale rappresentante)

SOCOMECELETTROTECNICAS.r.l.

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Socomec S.A. C.F. 97165560158
Via Nino Bixio 11- 20098 - San Giuliano Milanese (MI) Tel. 02.98.49.821 Telefax 02.98.24.33.10
COD. Fisc. e Partita Iva 02054790155 - Cap Soc € 39.000,00 inter. vers. - C.C.I.A.A. Milano 895396 - RCT Milano 162251 Vol. 3947 - Pag. 1